

D.L. 14 marzo 2005, n. 35 ⁽¹⁾.

Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale ^(1/circ).

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 marzo 2005, n. 62 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, [L. 14 maggio 2005, n. 80](#).

^(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): [Nota 9 giugno 2005, n. 24](#);

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): [Nota 19 maggio 2005, n. 5502](#); [Circ. 8 luglio 2005, n. 87](#).

Capo I - Sviluppo del mercato interno e apertura dei mercati

1. Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo.

1. Per il rilancio del sistema portuale italiano, con l'obiettivo di consentire l'ingresso e l'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione europea in tempi tecnici adeguati alle esigenze dei traffici, nonché per l'incentivazione dei sistemi logistici nazionali in grado di rendere più efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la distribuzione delle merci, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definito, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di servizi di polizia doganale, il riassetto delle procedure amministrative di sdoganamento delle merci, con l'individuazione di forme di semplificazione e di coordinamento operativo affidate all'Agenzia delle dogane, per le procedure di competenza di altre amministrazioni che concorrono allo sdoganamento delle merci, e comunque nell'osservanza dei principi della massima riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti e della uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra

loro analoghi, della disciplina uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione, dell'accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, dell'adeguamento delle procedure alle tecnologie informatiche, del più ampio ricorso alle forme di autocertificazione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia. È fatta salva la disciplina in materia di circolazione in ambito internazionale dei beni culturali di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) ^(1/a).

2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti deputati a rilasciare le prescritte certificazioni possono comunque consentire, in alternativa, la presentazione di certificazioni rilasciate da soggetto privato abilitato ^(1/b).

3. Al comma 380 dell'articolo 1 della [legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), dopo le parole: «Agenzia delle entrate» sono inserite le seguenti: «e all'Agenzia delle dogane» ^(1/c).

4. Per garantire il potenziamento e la piena efficienza delle apparecchiature scanner in dotazione all'Agenzia delle dogane installate nei maggiori porti ed interporti del territorio nazionale, favorire la presenza delle imprese sul mercato attraverso lo snellimento delle operazioni doganali corrette ed il contrasto di quelle fraudolente, nonché assicurare un elevato livello di deterrenza ai traffici connessi al terrorismo ed alla criminalità internazionale, l'Agenzia delle dogane utilizza, entro il limite di ottanta milioni di euro, le maggiori somme rispetto all'esercizio precedente versate all'Italia dall'Unione europea e che, per effetto del n. 3) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della [legge 10 ottobre 1989, n. 349](#), sono disponibili per l'acquisizione di mezzi tecnici e strumentali nonché finalizzate al potenziamento delle attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi ⁽²⁾.

5. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo con la dotazione di 34.180.000 euro per l'anno 2005, di 39.498.000 euro per l'anno 2006, di 38.700.000 euro per l'anno 2007 e di 42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le esigenze connesse all'istituzione del Sistema d'informazione visti, finalizzato al contrasto della criminalità organizzata e della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti, di cui alla [decisione 2004/512/CE](#) dell'8 giugno 2004 del Consiglio. Al riparto del Fondo di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti. All'onere di cui al presente comma si provvede:

a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e per

euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per euro 3.500.000 per il 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno ⁽³⁾;

b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000 a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, comma 3;

c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro 24.498.000 per il 2006 e ad euro 1.134.000 per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al predetto Ministero.

6. Il limite massimo di intervento della Simest S.p.a., come previsto dalla [legge 24 aprile 1990, n. 100](#), è elevato al 49 per cento per gli investimenti all'estero che riguardano attività aggiuntive delle imprese, derivanti da acquisizioni di imprese, «joint-venture» o altro e che garantiscano il mantenimento delle capacità produttive interne. Resta ferma la facoltà del CIPE di variare, con proprio provvedimento, la percentuale della predetta partecipazione.

6-bis. Al fine di potenziare l'attività della SIMEST S.p.a. a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla società stessa propri fondi rotativi con finalità di *venture capital*, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino ad un massimo del quarantanove per cento del capitale o fondo sociale di società o imprese partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio della SIMEST S.p.a. ^(3/a).

7. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale. La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al [decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70](#). Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#). Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli

agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata [legge n. 689 del 1981](#), all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa ⁽⁴⁾.

8. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive e del Ministero degli affari esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione. Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono destinate per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo ^(4/a).

9. All'articolo 4, comma 49, della [legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), dopo le parole: «fallaci indicazioni di provenienza» sono inserite le seguenti: «o di origine».

10. All'articolo 517 del codice penale, le parole: «due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro».

11. L'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-*quater*, opera in stretto coordinamento con le omologhe strutture degli altri Paesi esteri ⁽⁵⁾.

12. I benefici e le agevolazioni previsti ai sensi della [legge 24 aprile 1990, n. 100](#), del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143](#), e della [legge 12 dicembre 2002, n. 273](#), non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo all'estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive ⁽⁶⁾.

13. Le imprese italiane che hanno trasferito la propria attività all'estero in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto e che intendono reinvestire sul territorio nazionale, possono accedere alle agevolazioni e agli incentivi concessi alle imprese estere sulla base delle previsioni in materia di contratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE n. 130/02 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2003, e n. 16/03 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003.

14. Allo scopo di favorire l'attività di ricerca e innovazione delle imprese italiane ed al fine di migliorarne l'efficienza nei processi di internazionalizzazione, le partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a ai sensi dell'articolo 1 della [legge 24 aprile 1990, n. 100](#), possono superare la quota del 25 per cento del capitale o fondo sociale della società nel caso in cui le imprese italiane intendano effettuare investimenti in ricerca e innovazione nel periodo di durata del contratto.

15. I funzionari delegati di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al [decreto](#)

[del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120](#), possono effettuare trasferimenti tra le aperture di credito disposte in loro favore su capitoli relativi all'acquisizione di beni e servizi nell'ambito dell'unità previsionale di base «Uffici all'estero» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Detti trasferimenti, adeguatamente motivati, sono comunicati al competente centro di responsabilità, all'ufficio centrale del bilancio e alla Corte dei conti, al fine della rendicontazione, del controllo e delle conseguenti variazioni di bilancio da disporre con decreto del Ministro degli affari esteri. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui al presente comma ⁽⁷⁾.

15-bis. I fondi di cui all'articolo 25, comma 1, del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177](#), sono accreditati alle rappresentanze diplomatiche, per le finalità della [legge 26 febbraio 1987, n. 49](#), e per gli adempimenti derivanti dai relativi obblighi internazionali, sulla base di interventi, progetti o programmi, corredati dei relativi documenti analitici dei costi e delle voci di spesa, approvati dagli organi deliberanti ⁽⁸⁾.

15-ter. Ai fondi di cui al comma 15-bis, accreditati nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio finanziario di competenza, si applicano le disposizioni dell'articolo 61-bis, primo comma, del [regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440](#), ove ciò sia indispensabile alla prosecuzione o al completamento dell'intervento, progetto o programma, debitamente attestati da parte del capo missione ⁽⁹⁾.

15-quater. Le erogazioni successive a quella iniziale sono condizionate al rilascio di una attestazione da parte del capo missione sullo stato di realizzazione degli interventi, progetti o programmi. La rendicontazione finale è altresì corredata da una relazione del capo missione, attestante l'effettiva realizzazione dell'intervento, progetto o programma ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati ⁽¹⁰⁾.

15-quinquies. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate disposizioni per la definizione dei procedimenti amministrativi di rendicontazione e di controllo dei finanziamenti erogati ai sensi della [legge 26 febbraio 1987, n. 49](#), sino al 31 dicembre 1999. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano sia alla gestione dei finanziamenti disposti a valere sull'ex «Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo», sia alla gestione di quelli disposti sui pertinenti capitoli di bilancio successivamente istituiti ai sensi dell'articolo 4 della [legge 23 dicembre 1993, n. 559](#) ⁽¹¹⁾.

15-sexies. Per la realizzazione degli interventi di emergenza di cui all'articolo 11 della [legge 26 febbraio 1987, n. 49](#), e successive modificazioni, mediante fondi accreditati alle rappresentanze diplomatiche, il capo missione può stipulare convenzioni con le organizzazioni non governative che operano localmente. La congruità dei tassi di interesse

applicati dalle organizzazioni non governative per la realizzazione di programmi di microcredito è attestata dal capo della rappresentanza diplomatica ⁽¹²⁾.

(1/a) Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 2, [D.L. 30 settembre 2005, n. 203](#).

(1/b) Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 2, [D.L. 30 settembre 2005, n. 203](#).

(1/c) Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 2, [D.L. 30 settembre 2005, n. 203](#).

(2) Comma così modificato dalla [legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80](#). Vedi, anche, i commi 3 e 4 dell'art. 2, [D.L. 30 settembre 2005, n. 203](#).

(3) Lettera così modificata dalla [legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80](#).

(3/a) Comma aggiunto dal comma 4-ter dell'art. 2, [D.L. 30 settembre 2005, n. 203](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(4) Comma così modificato prima dalla [legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80](#), poi dal comma 4-bis dell'art. 2, [D.L. 30 settembre 2005, n. 203](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ed infine dall'art. 5-bis, [D.L. 30 dicembre 2005, n. 272](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(4/a) Periodo aggiunto dal comma 4-bis dell'art. 2, [D.L. 30 settembre 2005, n. 203](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(5) Comma così modificato dalla [legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80](#).

(6) Comma così modificato dalla [legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80](#).

(7) Comma così modificato dalla [legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80](#).

(8) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80](#).

(9) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80](#).

(10) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80](#).

(11) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80](#).

(12) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80](#).

Copyright 2006 Wolters Kluwer Italia Professionale S.p.A. All rights reserved.